



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESIRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/02/2010

=====

ADDI' 05/02/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI LIEGRO - DI STEFANO - SCALIA - TIBALDI -  
VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 77

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Felceti" del territorio del Comune di Gallese (VI), a favore della Movit s.n.c. di Ubertini S. & C.





77

- 5 FEB. 2010

m

**OGGETTO:** Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Felceti" del territorio del Comune di GALLESE (VT), a favore della MOVIT s.n.c. di UBERTINI S. & C..

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 22 luglio 2004 della MOVIT s.n.c. di UBERTINI S. & C., con sede a Corchiano, località Pantalone Zona Artigianale, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località "Felceti" del territorio del Comune di GALLESE (VT), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità (contratto di concessione di area per escavazione 12 gennaio 2005 con la signora Palmieri Maria Stefania), per una superficie complessiva di Ha 1.70.00 circa, con l'allegata documentazione di cui alla L.R. n. 27/1993 ed all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovra comunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gallese in data 15.01.2009, dal quale risulta che l'area interessata dal progetto ricade in zona agricola E/1, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico (Decr. Lgs. 42/2004) e non è stata percorsa da incendio;

VISTA la dichiarazione del Sindaco del Comune di Gallese datata 29 settembre 2004 con la quale si certifica l'assenza di usi civici sull'area di cava e su tutto il territorio comunale;

VISTA la Determinazione n. B1463 del 10 maggio 2004 dell'Area Difesa del Suolo della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile e la successiva Determinazione n. B3081 del 01 agosto 2007 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con le quali si autorizza la realizzazione del progetto, ai soli fini del vincolo idrogeologico;

VISTA l'autorizzazione paesistica rilasciata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 1° agosto 2008, ai sensi delle LL.RR. n. 17/2004 e n. 24/1998 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 016637 del 19 giugno 2002 dell'Area VIA, della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, con la quale si esclude il progetto dalla procedura di VIA per decorrenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, del D.P.R. 12.04.1996;



77

- 5 FEB. 2010



VISTA la nota n. 11081 del 19 dic. 2008 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale dalla quale risulta che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico;

TENUTO CONTO della relazione istruttoria d'ufficio della Direzione Regionale Attività Produttive del 22 marzo 2005, che aggiorna l'importo della garanzia fidejussoria, prevista dal progettista, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 70.458/00 (settantamilaquattrocentocinquantotto/00) a garantire le opere di ripristino ambientale delle aree di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dall'art. 30 della L.R. n. 17/2004 e dell'art 38 della L.R. n. 27/93, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, confermato dal Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 22 marzo 2005 e dalla C.R.C. nella seduta del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'istanza, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta del 23 marzo 2005, e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 05 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione dirigenziale assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C585 del 26/03/2009 con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della MOVIT s.n.c. di UBERTINI S. & C.;

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del.....

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del.....

CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale; ATTESO, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 - La MOVIT s.n.c. di UBERTINI S. & C., con sede a Corchiano (VT), loc. Pantalone Zona Artigianale, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni TRE la cava di sabbia e ghiaia in località "Felceti" del territorio del Comune di GALLESE (VT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 11, part. 89/p-ex 41 del NCT del Comune di Gallese).



77 - 5 FEB. 2010 *fr*

2 - La MOVIT s.n.c. di UBERTINI S. & C., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 22.07.2004 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- elaborato di progetto;
- elaborato di progetto (integrazione);
- relazione tecnica;
- studio d'impatto ambientale;
- relazione socio economico sovra comunale;
- documentazione fotografica.

3 - Prima di iniziare i lavori di scavo, la MOVIT s.n.c. di UBERTINI S. & C. è tenuta a:

a)- sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di GALLESE (VT), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di Euro 70.458/00 (settantamilaquattrocentocinquantesette/00), compresi di IVA, a garanzia delle opere di recupero ambientale da eseguire al termine dei lavori di scavo.

Tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b) - trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria appena sottoscritta, al Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Ispettorato Polizia Mineraria ed Energia (Roma- Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c) - comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, P.le di Villa Giulia n. 9 - 00196 Roma, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali controlli dell'attività di cava.

4 - Nell'esercitare l'attività estrattiva dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate nella Determinazione dell'Area Difesa del Suolo n. B1463 del 10 maggio 2004 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 592 del 1° agosto 2008.

I lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

5 - La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

6 - Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/1959 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

ROMA 15 FEB. 2010

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURL.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

